

Diagramma di flusso del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) integrato con la procedura di approvazione della Variante urbanistica Semplificata e relativa VAS

Premessa

Il presente diagramma è da considerarsi come uno sforzo fatto da Regione Piemonte per rappresentare in modo sintetico il procedimento di **VIA** regionale ex art. 27bis d.lgs 152/06 e per integrare le procedure di **variante urbanistica** e di **VAS** nonché, le autorizzazioni per i titoli abilitativi e le relative procedure connesse alla luce anche delle recenti modifiche normative, ai sensi del cosiddetto decreto "Semplificazioni" D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 2021. Si fa presente che con D.L. 152 del 6 novembre 2021 sono state modificate le tempistiche della VAS disponendo 45 giorni per la fase di scoping, 45 giorni per la fase di consultazione e 45 giorni per la redazione del Parere Motivato e che pertanto occorrerà verificare con la successiva legge di conversione se risulteranno apportate ulteriori modifiche. Pur con tutti i dubbi interpretativi che la complessità delle norme comporta, il presente diagramma vuole essere quindi un ausilio per le autorità competenti e per i proponenti, con l'intento di modificarlo o dettagliarlo in caso se ne ravvisi la necessità anche in relazione alle eventuali e auspicabili indicazioni di coordinamento e integrazione dei procedimenti da parte del MiTE.

Di seguito si riportano i soggetti coinvolti:

- **Autorità Competente:** ente responsabile al rilascio del provvedimento di verifica;
- **Proponente:** soggetto che presenta l'istanza di verifica;
- **Soggetti con Competenza ambientale:** enti, amministrazioni consultate direttamente dall'Autorità Competente per l'espressione delle proprie osservazioni in merito agli impatti ambientali dell'opera e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto;
- **Pubblico:** tutti i cittadini che vogliono consultare gli elaborati progettuali in fase di consultazione ed esprimere osservazioni.

Riferimenti Normativi

PAUR: art. 27bis del D.lgs 152/06 Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

Variante Urbanistica Semplificata: art. 17bis della l.r. 56/77

VAS: artt. da 12 a 18 del D.lgs 152/06

Descrizione legenda e simbologia, glossario

Lo schema riporta con colori diversi le attività che devono essere svolte dall'Autorità Competente, dall'Autorità Procedente e Proponente, rispettivamente in verde, azzurro e grigio. Inoltre nei riquadri gialli vengono riportate le tempistiche per ogni azione del procedimento.

Si sottolinea che nei riquadri con bordo rosso sono riportate le tempistiche da intendersi indicative e non definite da norme di legge (come ad esempio il tempo impiegato per la stesura del rapporto ambientale), ovvero le modalità di gestione di alcune azioni non specificate nella normativa ma comunque presenti e quindi necessarie.

Rispetto ai simboli adottati si evidenzia che sono stati utilizzati:

- **cerchio**: per indicare l’inizio e la fine del processo;
- **rombo**: per indicare i “crocevia”, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative;
- **rettangolo**: per indicare le azioni che compongono il procedimento.

Variante Urbanistica: per variante urbanistica indicata nel presente documento nonché nel diagramma di flusso è da intendersi quella cosiddetta “semplificata” ai sensi dell’art. 17bis della l.r. 56/77.

Descrizione del diagramma e dei criteri di integrazione procedurale

L’integrazione dei procedimenti è stata effettuata in considerazione soprattutto delle modifiche normative introdotte all’art 27bis con la legge 108/2021; con dette modifiche il legislatore nazionale ha esplicitato tra i possibili procedimenti interessati quello relativo alla **variante urbanistica**, ovviamente nei casi previsti da legge (in Regione Piemonte le cosiddette varianti semplificate ex art. 17 bis l.r. 56/77) e il processo di **VAS**, facendo coincidere le relative fasi di consultazione al pubblico. In considerazione del fatto che il d.lgs. 152/06 prevede per la **VAS** la consultazione al pubblico del Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica e che la legge urbanistica regionale prevede la consultazione al pubblico dopo l’espletamento di una prima conferenza di servizi di valutazione della **variante urbanistica** con contestuale svolgimento della fase di verifica/scoping di **VAS**, si è ritenuto che, per integrare le procedure (VIA-VAS-variante urbanistica), si dovesse necessariamente applicare il criterio amministrativo, facendo quindi anteporre alla presentazione dell’Istanza di **PAUR** la conferenza di servizi prevista dalla legge urbanistica regionale nonché la fase di verifica/scoping della **VAS**: in tal modo l’assoggettamento a **VAS** potrà essere definito prima della presentazione del **PAUR** permettendo, nel caso di assoggettamento, che l’istanza sia già corredata dal Rapporto Ambientale. Le valutazioni finali sulla **variante urbanistica** previste nella seconda CdS ex art 17bis della L.R. 56/77, potranno essere svolte nelle fasi iniziali della CdS per il PAUR e preferibilmente già nella sua prima seduta in modo che l’Autorità competente per la **VAS** e l’Autorità proponente per la **variante urbanistica** possano avere i tempi necessari per chiudere formalmente la variante prima della chiusura dei lavori della conferenza.

In caso necessiti effettuare anche la **Valutazione di Incidenza** appropriata (fase II **VINCA**), contestualmente alla **VIA**, occorrerà integrare i contenuti dell'allegato G del D.P.R 357 del 1997 all’interno dello SIA e detta valutazione si svolgerà in modo integrato nel procedimento di **VIA**; Nel caso di screening **VINCA** (fase I), da avviare contestualmente alla **VIA**, tale procedura dovrà essere svolta dall'amministrazione competente quanto prima possibile, così da definire se è necessario passare alla fase II della **VINCA** ed integrare, quindi, nella relativa fase procedurale del **PAUR**, lo SIA con i contenuti dell'allegato G del D.P.R 357 del 1997.

Nel caso in cui ci fosse la variante urbanistica si ricorda che la **VINCA** dovrà essere integrata anche nella **VAS**: in tal senso la fase I “screening” di **VINCA** della variante potrà essere effettuata nella fase preliminare al PAUR unitamente e in modo integrato con la VAS, al fine di definire la necessità di procedere con la VINCA appropriata del progetto e della variante, cosicché lo SIA e il Rapporto Ambientale (se necessaria la VAS) possano essere da subito integrati con i contenuti dell'allegato G del decreto sopra richiamato.

Per la VINCA si rimanda comunque all’applicazione delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in **fasi**, come indicato nella colonna di sinistra; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

- **0. Fase preliminare al PAUR – Aspetti urbanistici e verifica/scoping di VAS:** il proponente, come previsto dall'allegato k della D.G.R. n. 25-2977 del 2016, invia la proposta, comprensiva degli elaborati di **variante urbanistica** e del documento tecnico per la fase di assoggettabilità alla procedura di **VAS**.; l'Autorità Competente convoca la prima seduta della Conferenza dei Servizi, non prima di 15 giorni dalla trasmissione degli elaborati. Entro 30 giorni dalla prima seduta, la CdS si esprime sulla **Variante urbanistica** e sui contributi di **VAS**. Infine, entro 45 giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a **VAS**, l'Autorità competente emette il provvedimento, assoggettando o meno il piano a **VAS** (valutazione); in tal caso il proponente predisporrà il Rapporto Ambientale;
- **1. Presentazione Istanza di PAUR:** come previsto dal comma 1 dell'art. 27bis del d.lgs 152/06, il proponente invia l'istanza allegando la documentazione prevista dalle normative di settore. Tale documentazione comprende tra gli altri: gli elaborati progettuali, lo *studio di impatto ambientale*, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico; in caso, nella precedente fase, di assoggettamento a **VAS**, viene allegato anche il Rapporto Ambientale. I tempi del procedimento si calcolano dalla data di protocollazione dell'istanza. In tale fase l'Autorità Competente per la procedura di **PAUR** verifica la procedibilità.
Come previsto dal comma 2 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/06, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Autorità Competente per il **PAUR** verifica l'avvenuto pagamento del contributo, pubblica sul sito internet istituzionale la documentazione e comunica l'avvenuta pubblicazione ai Soggetti con competenza ambientale. L' Autorità Competente e i Soggetti con Competenza Ambientale, come previsto dal comma 3 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/06, dispongono di 30 giorni dalla data di pubblicazione per verificare la completezza della documentazione e, se ritengono, possono richiedere integrazioni/chiarimenti anche per il rilascio dei titoli abilitativi assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni. La mancata risposta del Proponente comporterà l'archiviazione dell'istanza;
- **2. Consultazione Pubblico:** ai sensi del comma 4 dell'art. 27bis del d.lgs 152/06, l'Autorità Competente rende visibile l'Avviso al Pubblico sul sito internet istituzionale (redatto dal proponente ma oscurato al momento della pubblicazione dei documenti); da questa data decorrono 30 giorni incompressibili (45 in caso di assoggettamento a **VAS**) per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato (sia sul progetto/intervento sia sulla **variante urbanistica** ed eventuale procedura di **VAS**);
- **3. Richiesta Integrazioni:** ai sensi del comma 5 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/06, l'Autorità competente per il PAUR dispone di 30 giorni per richiedere integrazioni sul dettaglio dei documenti presentati anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà (15 giorni);

- **4. Fase Istruttoria:** ai sensi del comma 7 dell'art. 27bis del d.lgs 152/06, entro dieci giorni, l'autorità competente convoca una Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art 14ter della L. 241/90, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate. La data per la prima riunione della Conferenza dei Servizi è da svolgersi quanto prima (entro 45 giorni dalla lettera di convocazione ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della L. 241/90); il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Le valutazioni sulla **variante urbanistica** potranno essere formalizzate nelle fasi iniziali della Conferenza di Servizi per il provvedimento di **PAUR** (preferibilmente già nella prima seduta della CdS stessa) in modo che l'Autorità competente per la **VAS** (se la variante risulta assoggettata a VAS), e l'Autorità proponente per la **variante urbanistica** possano avere i tempi necessari per chiudere formalmente la variante prima della chiusura dei lavori della conferenza di **PAUR**.

La deliberazione di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di **VIA** e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.